

STATUTO

ASSOCIAZIONE DELFINI E NEONATI A. DE CATALDO

(l'attività della Associazione rientra nei settori 1 e 2 dell'art. 10 del D.lgs 460/97)

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione di rilevanza sociale e morale e di volontariato con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale denominata:

"ASSOCIAZIONE DELFINI E NEONATI A. DE CATALDO"

L'Associazione utilizzerà nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legge regionali n. 11 del 16 marzo 1994 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico che regolano la materia.

Possono far parte della stessa tutti coloro che, sottoscrivendo il modulo di adesione, accettano il presente Statuto e le finalità dell'Associazione; alla stessa possono aderire anche Enti pubblici o privati tramite il loro legale rappresentante.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

1. La sede della Associazione è fissata in Crispiano, Circonvallazione Conca d'Oro, n. 161.
2. Il Consiglio Direttivo con sua deliberazione può trasferire la sede senza necessità di modifica del presente statuto.
3. L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

ARTICOLO 3 - FINALITA' E SCOPO

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione ed ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro e si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, nonché dei contributi in danaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni.

2. L'Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, si ispira alla Convenzione internazionale dei Diritti dei Minori (ONU, 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale e, ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, svolge e

promuove i seguenti scopi nell'ambito dell'assistenza sanitaria, sociale e socio-sanitaria, con esclusive finalità di solidarietà sociale:

- discutere i problemi e diffondere informazioni sulla prevenzione della prematurità, delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali;
- promuovere studi e ricerche per migliorare l'assistenza del neonato a livello cittadino, provinciale e regionale;
- collaborare con la Divisione di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale presso l'Ospedale SS. Annunziata dell'Azienda Sanitaria Taranto 1 di Taranto, per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti, in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell'assistenza;
- interessarsi e cercare di risolvere, anche a livello politico e sociale, casi particolari di sequele legate alla patologia perinatale;
- sostenere l'attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo, in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dalla nascita, assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell'Associazione, a livello nazionale e internazionale;
- organizzare incontri pubblici, almeno una volta all'anno, perché siano poste a confronto le valutazioni dell'assistenza fatte dai medici e le valutazioni fatte dai genitori.

3. Ai fini di cui sopra, pertanto, l'Associazione svolgerà, come detto, ogni attività propulsiva per quanto riguarda l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell'assistenza; si proporrà l'allacciamento di rapporti con associazioni mediche, nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione avente analoghi scopi e programmi; l'informazione, l'istruzione e la formazione degli operatori medici, infermieristici, socio-assistenziali e dei genitori. Al raggiungimento dei propri fini l'Associazione provvederà con ogni mezzo e così, a titolo semplicemente esplicativo, mediante l'organizzazione di Congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari, concessioni di contributi e borse di studio, pubblicazioni di bollettini e opere scientifiche e divulgative sempre connesse con l'oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro.

4. Nell'ambito della propria funzione di utilità sociale, l'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici o Privati per concorrere, fermo restando il carattere di volontariato, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale.

5. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini con esclusione di ogni intento speculativo.

6. E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e accessorie.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è rappresentato da:

- quote di iscrizione;
- quote ordinarie annuali di associazione e contributi annuali straordinari e volontari degli associati;
- contributi e sovvenzioni di enti pubblici, sottoscrizioni, liberalità e altre sovvenzioni spontanee elargite da enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

2. Le sovvenzioni e i contributi delle Regioni e degli Enti locali saranno destinati esclusivamente a fini ed iniziative da realizzarsi nell'ambito dell'ente sovventore.

3. Gli utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei fini istituzionali dell'associazione ed alle attività direttamente connesse ed accessorie (come ad esempio per sopprimere alle spese di organizzazione e di gestione dell'associazione).

Pertanto è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

4. I soci fondatori faranno personalmente fronte alle iniziali spese di gestione.

ARTICOLO 5 - SOCI

1. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro, persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) o enti pubblici e privati che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente statuto.

2. Il rapporto associativo e le modalità sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

4. Diverranno soci le persone o enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che avranno versato la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

5. I soci hanno l'obbligo di osservare lo statuto e di rispettare le decisioni degli organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative annuali, come stabilite dal Consiglio Direttivo. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

6. Gli associati che avranno acquisito, nei confronti dell'associazione, o nella esecuzione degli incarichi loro affidati particolari benemerienze, potranno essere nominati dall'assemblea "Soci

benemeriti". Gli associati il cui contributo eccede l'ammontare annuale fissato dal consiglio direttivo avranno la qualifica di "Soci sostenitori" per l'anno nel quale avranno corrisposto il contributo maggiorato. Le persone che non siano associate, le quali abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'associazione, potranno essere nominate dal consiglio direttivo "Soci onorari".

7. Hanno diritto di voto tutti gli associati ordinari sostenitori e benemeriti, sempre che siano in regola con i pagamenti delle quote annuali dovute.

8. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso, mancato pagamento della quota associativa annuale

9. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

10. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata al socio interessato. Contro il provvedimento di espulsione il socio può presentare ricorso all'assemblea entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. L'assemblea deciderà alla prima riunione ordinaria utile.

11. La perdita della qualità di socio non dà diritto alcuno, neanche di restituzione delle quote versate, sul patrimonio dell'associazione al socio stesso o ai suoi eredi.

12. I soci potranno ricevere un rimborso per le spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo (con le funzioni da attribuirsi ai singoli membri appresso specificate);
- il Presidente del Consiglio Direttivo (che è il Presidente dell'Associazione).

ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque in qualsiasi momento qualora particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea ordinaria delibera:

- 1) sulla nomina del consiglio direttivo;
- 2) sull'approvazione del resoconto morale e finanziario;
- 3) sull'approvazione del bilancio o rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla fine dell'anno;
- 4) sul ricorso degli associati esclusi;
- 5) sulla responsabilità dei membri del consiglio direttivo;
- 6) sulle linee programmatiche generali;
- 7) su ogni altro argomento sottoposto dal consiglio direttivo.

E' convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio o rendiconto.

4. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

5. L'assemblea ordinaria e straordinaria è tenuta di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito nel territorio dello Stato.

6. L'assemblea è convocata mediante avviso di convocazione diretto a tutti gli associati da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, al domicilio o sede risultante dai registri dell'associazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e delle materie da trattare. L'avviso può essere inviato con qualunque strumento (cartaceo o informatico) che consenta la prova del ricevimento.

7. L'assemblea deve comunque essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati.

8. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta più della metà degli associati. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti o rappresentati per delega.

9. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta più della metà degli associati. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

10. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole espresso personalmente o per delega da almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati.

11. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che siano in regola nel pagamento della quota annuale di associazione secondo quanto previsto dall'art.5, settimo comma. I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del consiglio direttivo.

12. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In mancanza di ambedue l'assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute designata dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale. Spetta al Presidente dell'assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

Dalle riunioni di assemblea verrà redatto il verbale che dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.

ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO E RELATIVI MEMBRI

1. L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio alla prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea utile.

2. Il consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere, e un Segretario, dove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio, tranne che il rimborso delle spese effettivamente sostenute. I membri del consiglio possono essere rieletti nelle rispettive cariche.

3. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria ogni 6 (sei) mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due Consiglieri. Inoltre si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale. Il Presidente fissa l'ordine del giorno.

4. Le riunioni del consiglio direttivo saranno tenute nella sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Il detto avviso dovrà essere inviato ai membri del consiglio con qualunque mezzo (cartaceo o informatico) che consenta la prova del ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, per telegramma almeno tre giorni prima.

5. Il consiglio direttivo sarà presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull'apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

6. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. A puro titolo esemplificativo competono al consiglio direttivo le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, relative alle attività e servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere, la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea, la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale. Esso ancora fissa l'ammontare della quota di iscrizione e il limite minimo della quota annuale di associazione; procede alla nomina di dipendenti e impiegati e di consulenti scientifici, determinandone la

retribuzione nel rispetto del limite di cui all'art. 10, comma 6 del D. Lgs. 460/1997, e provvedendo alla relativa direzione e coordinamento; può incassare, amministrare, e devolvere le sovvenzioni e i contributi ottenuti dalle Regioni e dagli Enti Sociali; redige il resoconto morale e finanziario; delibera sull'ammissione, la dimissione o le eventuali esclusioni dei soci; redige il bilancio o rendiconto annuale.

Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad eccezione di quelli non delegabili per legge, al Presidente o ad altri membri anche disgiuntamente determinando i limiti della delega.

7. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea del consiglio.

8. Il tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'associazione, nonché della gestione e dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del consiglio e provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi.

Ferma la rappresentanza generale del Presidente, anche il tesoriere ha competenza di provvedere alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal consiglio direttivo.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

9. Il segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione delle assemblee e del consiglio, redige i verbali delle assemblee ordinarie e delle riunioni del consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi, cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi e svolge quelle altre funzioni che gli fossero affidate dal Consiglio e dal Presidente. Il segretario può altresì assumere contemporaneamente la funzione di tesoriere.

10. L'appartenenza al consiglio cessa:

1) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al presidente o al segretario;

2) per decesso;

3) per decadenza, che si verificherà ogni qualvolta un consigliere non partecipi a tre riunioni del consiglio senza che la sua assenza sia giustificata da valido motivo. La deliberazione deve essere adottata dal consiglio.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo compilerà il rispettivo bilancio o rendiconto economico-finanziario, con il conto profitti e perdite, corredandolo da una relazione sull'andamento della gestione sociale. Detti atti saranno sottoposti per l'approvazione all'assemblea ordinaria annuale nei termini sopra previsti.

2. Il rendiconto, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, con distinzione tra quella attinente

all'attività istituzionale e quella relativa alle attività connesse ed accessorie, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 10 - SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea straordinaria. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione ad altra/e Organizzazione/i non lucrativa/e di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA ARBITRALE

La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, salvi i divieti di legge, sarà deferita ad un giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione.

ARTICOLO 12 - NORMA DI CHIUSURA

Il presente Statuto, approvato dagli associati fondatori, entra in vigore dalla data di costituzione dell'associazione stessa.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa richiamo alle vigenti norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

